

Codice A16170

D.D. 23 giugno 2015, n. 254

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di ventidue sorgenti potabili (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21 e S22) ubicate nei Comuni di Trivero (BI) e di Mosso (BI), a servizio di frazione Crocemosso, Comune di Mosso (BI) e gestite dal Consorzio Acque Potabili Crocemosso.**

Il *Consorzio Acque Potabili Crocemosso* – in qualità di Ente gestore – con istanza in data 7 febbraio 2014, ha trasmesso alla Provincia di Biella la domanda per il rinnovo della concessione di piccola derivazione d’acqua ad uso potabile da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del Rio Venalba e ubicate nei Comuni di Trivero (BI) e di Mosso (BI), accordata in origine al medesimo Consorzio con la determinazione n. 2972 del 24 luglio 2002 per poter continuare a derivare 3,50 l/s massimi complessivi.

La Provincia di Biella, con la determinazione n. 1070 del 14 luglio 2014, ha comunicato al Proponente l’autorizzazione in via provvisoria alla continuazione del prelievo dalle medesime sorgenti per non interrompere il pubblico servizio di acquedotto a favore degli abitanti residenti in località *Crocemosso* del Comune di Mosso, in attesa di specifica domanda e conseguente espletamento delle procedure di rilascio di nuova concessione, ivi compresa l’acquisizione del provvedimento regionale di definizione delle aree di salvaguardia, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di acquedotto privato che riveste carattere di pubblico interesse.

Il *Consorzio Acque Potabili Crocemosso*, d’intesa con i Comuni di Trivero (BI) e di Mosso (BI) – nel cui territorio sono situate le captazioni – con nota in data 31 marzo 2015, ha trasmesso la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle seguenti aree di salvaguardia:

- sorgenti “S1, S2, S3 e S22”, ubicate nella particella catastale n. 61 del foglio di mappa n. 5, censito al C.T. del Comune di Mosso (BI);
- sorgente “S11”, ubicata nella particella catastale n. 29 del foglio di mappa n. 9, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgenti “S4, S5 e S6”, ubicate nella particella catastale n. 82 del foglio di mappa n. 6, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgenti “S12, S13, S14 e S15”, ubicate, rispettivamente, nelle particelle catastali n. 165, n. 71 e n. 164 del foglio di mappa n. 5, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgenti “S7, S8, S9 e S10”, ubicate, rispettivamente, nelle particelle catastali n. 2, n. 18 e n. 13 del foglio di mappa n. 6, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgente “S16”, ubicata nella particella catastale n. 120 del foglio di mappa n. 7, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgenti “S17 e S18”, ubicate, rispettivamente, nella particella catastale n. 503 e n. 433 del foglio di mappa n. 22, censito al C.T. del Comune di Trivero (BI);
- sorgente “S19”, ubicata nella particella catastale n. 39 del foglio di mappa n. 10, censito al C.T. del Comune di Mosso (BI);
- sorgenti “S20 e S21”, ubicate, rispettivamente, nella particella catastale n. 101 e n. 71 del foglio di mappa n. 10, censito al C.T. del Comune di Mosso (BI).

Nella fattispecie in oggetto l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*” non è competente ad attivare il procedimento di cui al Regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le ventidue sorgenti recapitano l'acqua captata ad un'unica vasca di accumulo posta in località *Cravello* e vengono utilizzate per garantire l'approvvigionamento idrico della *Frazione Crocemosso*, in Comune di Mosso (BI).

Le sorgenti analizzate possono essere suddivise in due blocchi:

- sorgenti alte: 16 sorgenti (*S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15* e *S22*) ubicate in località *Prapiano*, Comune di Mosso, a quote comprese tra 1.000 e 1.250 metri s.l.m. in contesto prettamente montano ed appartenenti al bacino del torrente Strona;
- sorgenti basse: 6 sorgenti (*S16, S17, S18, S19, S20* e *S21*), ubicate in Comune di Trivero (*Brughiera* e *Bulliana*) e di Mosso (Fieri e Sella) in una fascia altimetrica compresa tra 650 e 800 metri s.l.m..

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A); le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

*Sorgenti "S1, S2, S3 e S22":*

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle quattro sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e quattro le sorgenti, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta della sorgente altimetricamente più bassa (*S3*), un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni, pari a 219 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta della medesima sorgente *S3*.

*Sorgente "S11":*

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'estensione a monte fino alla zona di tutela assoluta delle sorgenti *S4, S5* e *S6* ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

*Sorgenti "S4, S5 e S6":*

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, con un'estensione a monte pari a 200 metri;
- zona di rispetto allargata, unica anche per la sorgente *S11*, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni *S4, S5, S6* e *S11* ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

*Sorgenti "S12, S13, S14 e S15":*

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta delle sorgenti *S14* e *S15* risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;

– zona di rispetto ristretta, unica per tutte e quattro le sorgenti, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta della sorgente altimetricamente più bassa (S15), un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni, pari a 341 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta della medesima sorgente S15.

*Sorgenti "S7, S8, S9 e S10":*

– zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;

– zona di rispetto ristretta, unica per tutte e quattro le sorgenti, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta delle sorgenti altimetricamente più basse (S8 e S9), un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta delle medesime sorgenti S8 e S9;

– zona di rispetto allargata, unica per tutte e quattro le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni S74, S85, S9 e S10, pari a circa 600 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta delle sorgenti altimetricamente più basse, S8 e S9.

*Sorgente "S16":*

– zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa;

– zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'estensione a monte pari a 203 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

*Sorgenti "S17 e S18":*

– zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;

– zona di rispetto ristretta, unica per entrambe le sorgenti, di forma poligonale, un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore delle zone di tutela assoluta ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo;

– zona di rispetto allargata, unica per entrambe le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

*Sorgente "S19":*

– zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa;

– zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'estensione a monte pari a 135 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

*Sorgenti "S20 e S21":*

– zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;

– zona di rispetto ristretta, unica per entrambe le sorgenti, di forma poligonale, un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore delle zone di tutela assoluta della sorgente S21 ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo;

– zona di rispetto allargata, unica per entrambe le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati “*Richiesta concessione per prelievo ad uso potabile e ridefinizione aree di salvaguardia da 22 sorgenti site nei Comuni di Mosso e Trivero – Fig. 6A e Fig. 6B – Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*”, agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio dei Comuni di Trivero (BI) e di Mosso (BI) che le hanno approvate, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25 novembre 2014 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26 novembre 2014.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, con nota in data 13 agosto 2014, ha espresso il proprio parere di competenza in merito alle proposte di definizione presentate.

Per quanto concerne la qualità delle acque captate, la documentazione trasmessa riporta alcuni referti relativi a campioni analizzati da CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e dalla stessa ASL presso il rubinetto di località *Cimitero*, ove nell'agosto 2013 era stata rilevata una non conformità per presenza di batteri coliformi ed enterococchi, oltre ad un referto analitico di un campione d'acqua prelevato nel 2012 presso i locali della Proloco e risultato conferme alle caratteristiche di qualità previste per legge per le acque da destinarsi al consumo umano.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con nota in data 28 agosto 2014, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione presentate evidenziando che nelle aree di salvaguardia delle 16 sorgenti alte e delle sorgenti basse denominate *S19* e *S21*, localizzate in una zona caratterizzata da elevata naturalità, non vi sono problematiche particolari dal momento che non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata.

Per quanto attiene invece alle altre sorgenti basse (*S16*, *S17*, *S18* e *S20*), ove sono presenti centri di pericolo incompatibili con l'utilizzo potabile della risorsa e per i quali non è ipotizzabile una messa in sicurezza, l'ARPA nel suo parere ha sottolineato la necessità che il *Consorzio Acque Potabili Crocemosso* debba valutare, anche in termini di contributo idrico apportato, la reale esigenza di mantenere l'approvvigionamento dalle suddette sorgenti, per le quali è più che mai indispensabile un sistema di trattamento prima che le acque vengano immesse nella rete di distribuzione.

La documentazione agli atti prodotta dal Proponente specifica, tuttavia, che l'apporto idrico delle sorgenti è di importanza strategica in quanto non sono disponibili fonti potabili alternative per l'approvvigionamento delle utenze servite.

Le particelle catastali interessate dalle aree di salvaguardia, per le loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali, non risultano essere soggette ad attività di sfruttamento agricolo e/o connesse all'allevamento intensivo di bestiame e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso

saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Provincia di Biella.

Si ribadisce, comunque, il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16, in data 23 aprile 2015.

Tutto ciò premesso,

#### Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle ventidue sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle aree stesse;
- si provveda alla verifica dei centri di pericolo che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti basse (S16, S17, S18 e S20) al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno delle aree stesse;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni;

vista l'istanza, in data 7 febbraio 2014, con la quale il *Consorzio Acque Potabili Crocemosso* ha presentato alla Provincia di Biella domanda per il rinnovo della concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del Rio Venalba e ubicate nei Comuni di Trivero (BI) e di Mosso (BI), accordata in origine al medesimo Consorzio con la determinazione n. 2972 del 24 luglio 2002 per poter continuare a derivare 3,50 l/s massimi complessivi;

vista la determinazione n. 1070, in data 14 luglio 2014, con la quale la Provincia di Biella ha comunicato al Proponente l'autorizzazione in via provvisoria alla continuazione del prelievo dalle

medesime sorgenti per non interrompere il pubblico servizio di acquedotto a favore degli abitanti residenti in località *Crocemosso* del Comune di Mosso, in attesa di specifica domanda e conseguente espletamento delle procedure di rilascio di nuova concessione, ivi compresa l'acquisizione del provvedimento regionale di definizione delle aree di salvaguardia, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di acquedotto privato che riveste carattere di pubblico interesse;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, in data 13 agosto 2014 – prot. n. 0018519/14;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 28 agosto 2014 – prot. n. 70937;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Trivero (BI) n. 43 del 25 novembre 2014 con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Mosso (BI) n. 45 del 26 novembre 2014 con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

vista la nota del *Consorzio Acque Potabili Crocemosso*, in data 31 marzo 2015, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

DETERMINA

a) Le aree di salvaguardia di ventidue sorgenti potabili (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21 e S22) ubicate nei Comuni di Trivero (BI) e di Mosso (BI), a servizio di frazione *Crocemosso*, Comune di Mosso (BI) e gestite dal *Consorzio Acque Potabili Crocemosso*, sono definite come risulta negli elaborati “*Richiesta concessione per prelievo ad uso potabile e ridefinizione aree di salvaguardia da 22 sorgenti site nei Comuni di Mosso e Trivero – Fig. 6A e Fig. 6B – Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*”, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il gestore delle ventidue sorgenti acquedottistiche (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21 e S22) ubicate nei Comuni di Trivero (BI) e di Mosso (BI), a servizio di frazione *Crocemosso*, Comune di Mosso (BI) – *Consorzio Acque Potabili Crocemosso*, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta delle ventidue sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (*Consorzio Acque Potabili Crocemosso*) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all’interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno delle aree stesse;

- provvedere alla verifica dei centri di pericolo che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti basse (S16, S17, S18 e S20) al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento all’esterno delle aree stesse;

- provvedere alla pulizia dei versanti racchiusi dalle captazioni.

d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Biella per l’inserimento nel disciplinare di concessione in fase di rinnovo delle prescrizioni poste a carico del concessionario – *Consorzio Acque Potabili Crocemosso* – per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all’Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell’ARPA.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Trivero e di Mosso, affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore  
Arch. Graziano Volpe